

***Il D.M. n. 110/2023: analisi
delle nuove regole e
prospettive di impatto sul
processo telematico e sulla
durata dei processi civili***

Torino, 20 ottobre 2023

Presentazione a cura di Andrea Ricuperati, avvocato del Foro di Torino

Gli antecedenti-presupposti di
rango normativo primario

L'articolo 121 del codice di procedura civile novellato

- Il principio di strumentalità delle forme processuali

- Il canone della chiarezza e sinteticità degli atti del processo

L'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile novellato

- La chiarezza e facile leggibilità dei caratteri di scrittura
- La necessaria osservanza della normativa (primaria e secondaria) sul documento informatico per gli atti di natura telematica
- L'estensione dell'operatività dei criteri ai provvedimenti del giudice

- La delega al Ministero della Giustizia per la definizione:
 - 1) degli schemi informatici
 - e
 - 2) dei limiti dimensionali degli atti processuali

La sanzione per l'inosservanza di schemi e/o limiti dimensionali dell'atto processuale

- **NON INVALIDITÀ
BENSÌ**
- **RILEVANZA IN PUNTO SPESE DI LITE**

L'attuazione dei principi
di cui all'art. 46 disp. att. c.p.c.

IL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 7 AGOSTO 2023, N. 110
(d'ora in poi, per brevità, «D.M.»)

I perimetri di applicazione del D.M.

SOGGETTIVO-OGGETTIVO

- Criteri di redazione e limiti dimensionali ⇒ atti delle parti private e del pubblico ministero nelle cause di valore inferiore a € 500.000,00
- Criteri di redazione (in quanto compatibili) ⇒ provvedimenti del giudice
- Schemi informatici ⇒ ogni atto del processo (inclusi i provvedimenti del giudice)

CRONOLOGICO

- Procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023

Gli schemi informatici di riferimento

- Le regole di cui all'articolo 11 del Regolamento del processo telematico (D.M. Giustizia 21.2.2011, n. 44, e ss.mm.ii.)
- Le specifiche tecniche dettate dal Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia (e ss.mm.ii.)
- I criteri integrativi stabiliti per il giudizio di cassazione con decreto del Primo Presidente del Supremo Collegio

I criteri di redazione...

... vevoli certamente per tutti gli atti
introduttivi (anche della parte evocata in
giudizio od interveniente) e – in quanto
compatibili – anche per gli altri atti

L'epigrafe

- intestazione  - ufficio giudiziario
- tipologia atto
- parti
- parole-chiave (max 20)
- (dalla costituzione in giudizio) numero di R.G.
- (nelle impugnazioni) estremi del provvedimento impugnato
(autorità emittente, data pubblicazione, data notifica)

Gli elementi in fatto

- esposizione

DISTINTA
SPECIFICA
SEPARATA
RUBRICATA

- riferimento
ai documenti

I documenti

- numerati progressivamente
- denominati in modo corrispondente al contenuto
- consultabili preferibilmente con collegamento ipertestuale

Le ragioni in diritto

- esposizione

DISTINTA
SPECIFICA
SEPARATA
RUBRICATA

- questioni pregiudiziali/preliminari
- questioni di merito
- norme invocate
- precedenti giurisprudenziali rilevanti
- (nelle impugnazioni) capi della decisione impugnati e relativi motivi

Le conclusioni

- indicazione delle questioni pregiudiziali/preliminari
- formulazione delle eventuali domande subordinate
- (eventualmente) istanza di distrazione delle spese

Le richieste istruttorie

- specifici mezzi di prova cd. costituendi
- indice numerato dei documenti prodotti (con *link*)

Le dichiarazioni accessorie

- attestazione di valore della controversia
- provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

La formattazione del *file*

- Inderogabilmente
 - FONT DI TIPO CORRENTE (*Courier, Times New Roman, Arial et similia*)
 - DIVIETO DI NOTE (salvo riferimenti giurisprudenziali e dottrinali)
- Preferibilmente
 - CARATTERE: 12 PTS.
 - INTERLINEA PARAGRAFO: 1,5
 - MARGINI (ORIZZONTALI E VERTICALI): 2,5 CM.

I limiti dimensionali

80.000 caratteri (= 40 pagine secondo il *format* di cui al D.M.)

- ATTI INTRODUTTIVI DELLE DIFESE DI UNA PARTE
 - Citazione
 - Ricorso
 - Comparsa di risposta
 - Memoria difensiva di costituzione
 - Chiamata di terzo
 - Intervento
- ATTI CONCLUSIVI PRIMARI DELLE DIFESE DI UNA PARTE
 - Comparsa conclusionale
 - Nota conclusionale

10.000 caratteri (= 10 pagine secondo il *format* di cui al D.M.)

- NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE D'UDIENZA EX ART. 127-*TER* C.P.C., purché non contengano difese possibili soltanto in udienza

50.000 caratteri (= 26 pagine secondo il *format* di cui al D.M.)

- TUTTI GLI ALTRI ATTI DEL PROCESSO

Ad esempio:

- Memorie
- Repliche a conclusionale

Cosa non è compreso nel computo

- SPAZI
- EPIGRAFE
- CONCLUSIONI (ANCHE ISTRUTTORIE)
- DICHIARAZIONI ACCESSORIE
- SOMMARIO E *ABSTRACT*
- INDICAZIONI ED AVVERTIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE (ad esempio: *vocatio in ius*)
- RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI RIPORTATI IN NOTA
- SOTTOSCRIZIONI (CON RELATIVI LUOGHI E DATE)
- RELAZIONI DI NOTIFICA (CON ATTESTAZIONI ACCESSORIE: ad es. quella di cui all'art. 137, settimo comma, c.p.c.)

Quando i limiti non sussistono

- CAUSE CIVILI DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 500.000,00
- ATTI RECANTI DOMANDE RICONVENZIONALI, CHIAMATE DI TERZO, RIASSUNZIONI, INTEGRAZIONI DEL CONTRADDITTORIO O IMPUGNAZIONI INCIDENTALI
- CONTROVERSIE DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (per tipologia, valore, numero di parti o natura degli interessi coinvolti); in tal caso:
 - il difensore enuncia nell'atto le ragioni giustificatrici della deroga
 - nell'atto vanno inseriti il sommario (ipertestuale) e l'*abstract* del contenuto

Una riflessione/chiosa finale

Ai sensi dell'art. 4, comma 1-*bis*, D.M. Giustizia 10.3.2014, n. 55 (nel testo oggi vigente)

- *Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto*

È ancora applicabile l'incremento premiale dei compensi di avvocato in un quadro normativo come quello introdotto dal D.M. ?

Una possibile chiave di risposta: l'avverbio «*preferibilmente*» contenuto nel D.M. a proposito dell'inserimento dei collegamenti ipertestuali

La suesposta presentazione contiene **opinioni personali** e non può in alcun modo essere considerata prestazione di consulenza od opera professionale.

Licenza Creative Commons

(www.creativecommons.org)



Condivisibile allo stesso modo 3.0 IT(CC BY-SA 3.0 IT)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>

